

**Comune di Barrafranca (EN)**

**REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI.**

Approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 79 del 22/10/2004

## CONCESSIONI SPECIALI

### Art. 1

Il Comune, concede a chi ne faccia richiesta, anche mediante cointestazione<sup>(1)</sup>, suoli per inumazioni e loculi per tumulazioni singole<sup>(2)</sup>.

La concessione di suolo per inumazioni è a titolo gratuito ed ha la durata di anni dieci, trascorso tale periodo, in funzione della disponibilità dei suoli. È facoltà del Comune rinnovare la concessione, gli interessati saranno avvisati di procedere all'esumazione raccogliendo le ossa per depositarle nell'ossario comune, a meno che gli stessi non facciano richiesta per raccogliercle e deporle in cellette o colombari avuti in concessione.<sup>(1)</sup>

La concessione dei loculi è rilasciata dietro pagamento di un canone che verrà calcolato, per periodi determinati, in funzione del costo di costruzione e della durata della concessione stessa. Detta concessione potrà essere rilasciata per il periodo massimo di anni ventuno e mesi sei.<sup>(1)</sup>

Il Comune, avvalendosi della facoltà riservatagli dall'art. 90 del D.P.R. 10.09.90 n. 285, concede a privati o ad Enti aree cimiteriali, sulle quali, previa concessione ad edificare da richiedersi all'U.T.C., sarà consentita la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, per una o più persone o famiglie, e collettività.<sup>(1)</sup>

Il Comune di Barrafranca non concederà aree per sepolture private, anche mediante contestazione tra parenti fino al sesto grado, persone o ad Enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione<sup>(1)</sup>. Tutte le concessioni, ad eccezione delle aree per inumazione, saranno regolate con contratto da stipularsi ai sensi dell'art. 56 Legge 08/06/1990 n. 142.

## DURATA, DECADENZA E REVOCA

### Art. 2

La concessione di cui all'art. 1, comma 4, è a tempo determinato ed ha la durata di novantanove anni.

La decadenza sarà notificata, dal Sindaco, a mezzo di messi comunali secondo le norme previste dal codice civile,

La concessione sarà invece revocata, per mancata costruzione entro i termini fissati contrattualmente, senza diritto ad alcuna rivalsa da parte del concessionario.

(1) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55/2004

(2) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2004

## **DIRITTO D'USO**

### **Art. 3**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed alle persone della sua famiglia, limitatamente al coniuge ed ai conviventi dello stesso all'atto della concessione.

In seguito alla morte del concessionario, i familiari o gli eredi, cui spetta il diritto di sepoltura, dovranno fare istanza al Comune perché li riconosca, con regolare contratto, nuovi titolari della concessione.

Il concessionario può disporre del sepolcro con testamento o atto pubblico di donazione in favore di parenti o affini secondo le disposizioni del codice civile (parenti o affini fino al sesto grado).<sup>(2)</sup>

Nel caso in cui non ci siano eredi, il suolo ritorna nella piena disponibilità del Comune, che avrà la facoltà di concederlo a chiunque ne dovesse fare richiesta. In tale eventualità il sepolcreto sarà consegnato nello stato in cui si trova e quindi il nuovo concessionario avrà l'obbligo di curare anche la conservazione di quanti siano stati in esso tumulati, nel rispetto delle norme di polizia mortuaria.

## **DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

### **Art. 4**

La manutenzione dei sepolcreti e il loro stato di decoro. è a cura e spese del concessionario.

Nel caso di sepolture private abbandonate per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione di quanto costruito, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario che potrà avvenire, occorrendo, anche per pubbliche affissioni.

Nel sepolcreto di famiglia, su richiesta del titolare della concessione, sarà consentita, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi, di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, nonché di terzi estranei.

Tali tumulazioni avverranno su richiesta scritta in carta legale da parte del parente più prossimo al defunto contenente la dichiarazione di accettazione sottoscritta ai sensi della L. 15/68, da parte del titolare, o dei suoi aventi causa nella eventualità non sia stata ancora variata la titolarità della concessione.

Il Comune, nel caso di più titolari della concessione, non autorizzerà la sepoltura se non c'è il consenso di tutti i concessionari.

(1) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55/2004

(2) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2004

Nessuna sepoltura nell'ambito di un sepolcreto privato può essere oggetto di commercio, quindi nessun compenso può essere chiesto dal titolare della sepoltura nel caso di tumulazione consentita a terzi.

#### **VARIAZIONE DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE**

##### **Art. 5**

La variazione per aggiornamento della titolarità della concessione, in favore degli aventi diritto a sepoltura, avverrà su richiesta degli interessati, i quali, concordando tra loro, chiederanno che la concessione sia intestata ad uno o più di essi.

La richiesta di variazione dovrà avvenire entro l'anno dalla morte del precedente concessionario.

In mancanza di tale richiesta il Comune provvederà a diffidare le parti interessate affinché provvedano in tal senso nei termini di gg. 60 dal ricevimento della comunicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine la concessione decade di diritto, senza che le parti interessate possano vantare alcuna pretesa.

L'ufficio contratti del Comune è incaricato della intera procedura, sia per le nuove concessioni che per le variazioni di titolarità .

##### **Art. 6**

La procedura di cui agli articoli precedenti sarà adottata per tutte le concessioni che il Comune ha rilasciato nel periodo di vigenza del D.P.R. 21/10/1975 n. 809 ed il successivo 10/09/1990 n. 285, mentre per quanto attiene le vecchie concessioni rilasciate in forza del R.D. 21/12/1942 n. 1880, queste conservano la possibilità di essere cedute o trasmesse, in toto od in parte, sia per atto tra vivi che di ultima volontà.

#### **NORME TRANSITORIE**

##### **Art. 7**

Le assegnazioni dei suoli cimiteriali avvenute con atto deliberativo di Giunta Municipale, per le quali non è stata effettuata la stipula del relativo contratto di concessione, dovranno essere regolarizzate con la stipula.

(1) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55/2004

(2) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2004

Le spese relative alla stipula di tale atto dovranno essere sostenute dal concessionario.

Gli assegnatari, o i possessori del suolo dovranno dimostrare di avere pagato la concessione o il possesso in buona fede del suolo per avere diritto alla stipula del contratto di concessione.

Gli assegnatari di cui al precedente comma, che non saranno in grado di dimostrare il pagamento del prezzo relativo a tale assegnazione, saranno tenuti al pagamento del canone di concessione nella misura corrispondente alla tariffa vigente all'atto della regolarizzazione.

#### **Art. 8**

In caso di morte dell'assegnatario, prima della stipula del contratto, si applicheranno le norme previste nei precedenti articoli in materia di voltura della concessione.

#### **Art. 9**

Nei casi eccezionali di decessi di particolare natura e gravità che abbiano colpito la sensibilità della collettività, la Giunta Municipale può concedere suoli o loculi cimiteriali, indipendentemente da eventuali graduatorie.

A tali assegnazioni saranno applicate le tariffe vigenti al momento.

#### **Art. 10**

Vengono determinate le seguenti tariffe:

- per la concessione di suolo cimiteriale è stabilita un'unica tariffa di **€ 125,00** al metro quadro;
- per la concessione dei loculi è fissata un'unica tariffa dell'importo di **€ 200,00**;
- in caso di mutamento di titolarità delle concessioni sarà dovuto, fino alla scadenza dell'originario termine, il canone complessivo di **€ 100,00**.

### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

#### **Art. 11**

Alla scadenza della concessione la stessa potrà essere rinnovata per una durata non superiore a novantanove anni, previo versamento del canone di **€ 100,00** al metro quadro.

(1) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55/2004

(2) - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2004